

Corte di Cassazione sent. n. 30.01.2024 n. 2776 “Le cause naturali non rilevano nella determinazione della causalità materiale, sono utili ai soli fini della determinazione del *quantum*: la Corte di Cassazione conferma il suo precedente principio di diritto”.

Nella decisione in oggetto la Corte di Cassazione si interessa nuovamente del delicato caso in cui il decesso di un paziente sia dovuto in parte ad una causa umana ed in parte ad una naturale.

In particolare, nel caso di specie la Corte è chiamata a chiarire quale regola debba essere applicata per l'accertamento della responsabilità in un caso di decesso a seguito di perforazione dell'intestino durante una colonscopia.

La CTU precedentemente svolta, aveva, di fatto, rilevato che la condotta dei medici aveva inciso sull'evento morte in misura pari al 50%, mentre per il restante 50% aveva inciso la pregressa condizione di salute del paziente.

In tale contesto appariva, dunque, necessario comprendere come poter applicare correttamente la regola del “più probabile che non”.

Con la sentenza in esame, la Corte conferma il suo precedente orientamento in materia, espresso per la prima volta con la sentenza n.15991/2011 e nuovamente ribadito con le sentenze n.27524/2017 e n. 20829/2018.

Tale principio prevede che, qualora ci si trovi davanti ad un evento dannoso causato da una concomitanza di condotta umana, nel caso di specie l'attività dei medici, e di causa naturale, la pregressa condizione di salute del paziente nel caso *de quo*, l'intervento di quella naturale non deve essere considerata ai fini della determinazione della causalità materiale.

Come conseguenza di ciò, dunque, l'azienda sanitaria dovrà rispondere di tutti i danni che ne sono derivati.

Gli eventi naturali, conclude la Corte, sono, invece, utili per la c.d. causalità giuridica, vale a dire che la loro rilevanza dovrà essere considerata ai fini della stima del danno e della determinazione del *quantum*.

Considerando il caso in analisi, quindi, sarà necessario considerare eventuali patologie o situazioni fisiche pregresse solo al fine della determinazione del danno.

La Corte, quindi, ribadendo il principio appena esposto elimina ogni dubbio su un possibile superamento di posizione, sottolineando che a tale orientamento «va senz'altro data continuità».

In conseguenza di quanto precedentemente esposto, si può, dunque, concludere che la sentenza in esame è di particolare importanza in quanto si colloca in un quadro omogeneo di decisioni della Corte sul tema, ribadendo ancora una volta il principio cardine in materia di concause nella determinazione dell'evento dannoso, secondo il quale gli autori della condotta umana risponderanno di tutti i danni, non considerando rilevante l'intervento della causa naturale.

Avv. Francesco Cecconi

Dott.ssa Bianca Contardi

STUDIO LEGALE FCA